

REGOLAMENTO (UE) N. 546/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce la politica di capacità della flotta dell'Unione per i battelli adibiti al trasporto di merci sulle vie navigabili degli Stati membri.
- (2) Nell'ambito dell'ammodernamento e della ristrutturazione delle flotte, è opportuno prevedere, preferibilmente in una fase iniziale, misure sociali a favore di tutti i membri dell'equipaggio, inclusi i lavoratori e gli operatori-proprietari, che intendono abbandonare il settore dei trasporti per via navigabile o riconvertirsi in un altro settore di attività, nonché misure intese a promuovere la creazione di associazioni o cooperative di imprese, a migliorare la qualificazione professionale degli addetti del settore della navigazione interna e a promuovere l'adeguamento tecnico dei battelli, anche per quanto riguarda i battelli ecologici. I fondi di riserva istituiti in ciascuno Stato membro le cui vie navigabili interne sono collegate a quelle di un altro Stato membro e la cui flotta dispone di un tonnellaggio superiore a 100 000 tonnellate, come previsto dal regolamento (CE) n. 718/1999 dovrebbero essere utilizzati per misure riguardanti gli operatori-proprietari. Altri fondi specifici già esistenti a livello di Unione potrebbero essere utilizzati a sostegno delle attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.
- (3) A tal fine i fondi di riserva potrebbero essere utilizzati, a condizione che vi sia una richiesta unanime delle organizzazioni rappresentative del trasporto nella navigazione interna.
- (4) I fondi di riserva, costituiti unicamente dai contributi finanziari degli operatori del settore, non sono mai stati utilizzati finora.
- (5) Le misure relative all'ammodernamento della flotta dell'Unione, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999, riguardano esclusivamente aspetti sociali e la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Non sono previsti altri tipi di misure di sostegno per creare un contesto favorevole all'innovazione e all'ambiente.
- (6) Le misure di cui al regolamento (CE) n. 718/1999 relative alla formazione o alla riqualificazione professionale riguardano tutti i membri dell'equipaggio che lasciano il settore, compresi gli operatori-proprietari, e non solo a coloro che sono qualificati come lavoratori.
- (7) Il regolamento (CE) n. 718/1999 prevede misure per promuovere il raggruppamento degli operatori-proprietari in cooperative ma nessuna misura per rafforzare le organizzazioni di rappresentanza del trasporto nella navigazione interna a livello di Unione, nonostante il fatto che tali organizzazioni, se rafforzate a livello dell'Unione, potrebbero contribuire a ridurre la frammentazione del settore.

⁽¹⁾ Parere del 21 gennaio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 31 gennaio 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 maggio 2014.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1).

